



Città di Lodi Vecchio

Provincia di Lodi

NUOVA I.M.U. 2021

Si riportano le aliquote IMU per le fattispecie imponibili di seguito specificate, INVARIATE rispetto all'anno 2020

Tipologia immobili e loro utilizzo	aliquota	aliquota dovuta al Comune	Codice tributo per quota comune	aliquota dovuta allo Stato	Codice tributo per quota Stato
Abitazioni principali di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville) A/9 (palazzi storici e castelli) e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;	6 per mille	6 per mille	3912	/	/
Abitazioni date in uso gratuito, con contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate, a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti, nonni)	7 per mille	7 per mille	3918	/	/
Immobili categoria D	10,5 per mille	2,9 per mille	3930	7,6 per mille	3925
Aree fabbricabili	10,5 per mille	10,5 per mille	3916	/	/
Altri immobili	10,5 per mille	10,5 per mille	3918	/	/
Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	9 per mille	9 per mille	3914	/	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	1 per mille	3913	/	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati	1 per mille	1 per mille	3939	/	/

Riduzioni:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con contratto di comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile ad "uso abitativo" in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale -**

Versamenti:

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2021 e la seconda il 16 dicembre 2021, oppure in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2021, mediante utilizzo del Modello F24.

Importo minimo:

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 4,00 (quattro,00).

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Dichiarazione IMU - Variazioni

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021; per quelle relative all'anno d'imposta 2021 il termine sarà il 30 giugno 2022.

Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. – Modello Unico Informatico - non vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione

E' disponibile sul sito del comune www.comune.lodivecchio.lo.it l'applicativo per il calcolo IMU e la compilazione del modello F24 per il pagamento

Si fa presente che le aliquote rispetto all'anno 2020 non sono state modificate. Pertanto, in caso di assenza di variazioni (acquisti, vendite, variazioni di rendite catastali, ecc.) potrà essere compilato il modello F24 indicando lo stesso valore d'imposta pagato nel 2020